

Codice A1616A

D.D. 15 settembre 2026, n. 667

Decreto ministeriale n. 404/2024. D.G.R. n. 6-482/2024 e D.G.R. n. 15-1679/2025. Bando Progetto Bandiera "Piemonte Hydrogen Valley", Affidamento a FINPIEMONTE S.P.A del Servizio di supporto istruttorio alla fase di verifica dell'ammissibilità delle domande presentate. Approvazione dello Schema di Contratto e impegno di spesa di € 4.387,42 (IVA inclusa) sul capitolo 125437 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2..



ATTO DD 667/A1616A/2026

DEL 15/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1616A - Sviluppo energetico sostenibile

OGGETTO: Decreto ministeriale n. 404/2024. D.G.R. n. 6-482/2024 e D.G.R. n. 15-1679/2025. Bando Progetto Bandiera "Piemonte Hydrogen Valley", Affidamento a FINPIEMONTE S.P.A del Servizio di supporto istruttorio alla fase di verifica dell'ammissibilità delle domande presentate. Approvazione dello Schema di Contratto e impegno di spesa di € 4.387,42 (IVA inclusa) sul capitolo 125437 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026. - CIG BC8FAB5918.

Premesso che:

il Progetto Bandiera "Piemonte Hydrogen Valley" si configura come un programma articolato di interventi, che richiede un approccio integrato e multi-livello e l'utilizzo di diversi strumenti di attuazione, finalizzato alla realizzazione dei "progetti bandiera" di cui all'art. 2, c. 2, lett. g) del Decreto DGPIF del 27 novembre 2024, n. 235, cooperando al perseguimento di target energetico-ambientali in linea con quelli UE e nazionali con l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 attraverso progetti di particolare valenza territoriale strategica, comprensivi di produzione di idrogeno destinato alla sostituzione dei combustibili fossili;

sono ammissibili i "progetti bandiera" che prevedono, congiuntamente, le seguenti componenti:

A. uno o più impianti di produzione di idrogeno e relativi sistemi ausiliari necessari al processo produttivo, comprensivi di eventuali sistemi di compressione e di stoccaggio dell'idrogeno;
B. un piano di formazione e/o informazione, anche pluriennale, per la promozione del progetto stesso e dei vettori energetici sostenibili;

C. un progetto connesso all'uso dell'idrogeno in settori di particolare valenza territoriale, definita sulla base della domanda di idrogeno derivante dal territorio;

i progetti possono essere eventualmente abbinati con un progetto di infrastruttura di rifornimento di idrogeno per il trasporto pubblico e/o pesante e/o un progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale.

Considerato che:

con deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 12-5285 del 1 luglio 2022 é stata approvata la Strategia regionale per l'idrogeno del Piemonte;

con D.G.R. n. 6-482 del 6 dicembre 2024 è stato approvato lo schema di Accordo tra la Regione Piemonte ed il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), per la realizzazione del "Progetto bandiera" connesso all'Investimento I3.1, Misura 2, Componente 2 del PNRR "Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse", con risorse statali pari a Euro 10.000.000,00; l'Accordo è stato sottoscritto dal MASE in data 2 dicembre 2024 e dalla Regione Piemonte in data 9 dicembre 2024 ed è stato ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 02/01/2025;

con successiva D.G.R. n. 15-1679 del 13 ottobre 2025 è stata approvata la scheda tecnica di Misura denominata Progetto Bandiera "Piemonte Hydrogen Valley" con una dotazione finanziaria pari ad euro 10.000.000,00;

con determinazione dirigenziale (D.D) n. 947/A1616A del 1° dicembre 2025 è stato approvato l'Avviso pubblico Progetto Bandiera "Piemonte Hydrogen Valley" con una dotazione finanziaria pari ad euro 10.000.000,00, modificato con D.D. n.139/A1616A del 10/03/2026;

al Bando Progetto Bandiera "Piemonte Hydrogen Valley" è stato associato il CUP J12C24000300001.

L'agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto (sovvenzione) e comunque nella misura massima di Euro 10.000.000,00 sulla base della domanda formulata dal soggetto proponente, ovvero dal soggetto capofila in caso di progetto congiunto.

Le istruttorie di ammissibilità delle domande e di verifica della loro completezza sono svolte dal Settore Sviluppo Energetico Sostenibile della Direzione Ambiente Energia e Territorio contestualmente all'attività di valutazione delle domande.

Per la fase di valutazione delle domande il Settore si avvale di un'apposita Commissione con il supporto di eventuali esperti esterni, i cui componenti sono individuati e nominati con determinazione dirigenziale del Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile.

Preso atto dell'esigenza di un supporto alla concessione delle agevolazioni previste dal Bando Progetto Bandiera "Piemonte Hydrogen Valley", che consiste nella verifica dell'ammissibilità delle domande presentate, limitatamente all'accertamento della rispondenza ai requisiti dei proponenti come previsto dal Bando all'art. 2.1., propedeutica alla fase istruttoria che sarà espletata dalla Commissione tecnica di valutazione (C.T.V.).

Considerato altresì che:

- con legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 e s.m.i. la Regione Piemonte ha attribuito a Finpiemonte S.p.A. il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, attraverso lo svolgimento di attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio. In particolare:

- l'art. 2. comma 2. lettera a) della legge regionale 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione, anche mediante appositi Strumenti finanziari, di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi ed altri benefici comunque denominati;

- l'art. 2 comma 4 della predetta legge dispone che: "I rapporti tra la Finpiemonte S.p.A. e i soci per lo svolgimento di attività affidate alla società sono disciplinati da apposite convenzioni che ne definiscono finalità e regole di gestione e controllo";

- ai sensi delle disposizioni sopra richiamate ed in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022 è stata approvata la nuova "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.", sottoscritta in data 14 luglio 2022, che individua gli elementi essenziali che devono avere i contratti di affidamento, la natura giuridica delle attività delegabili e i controlli della Regione sugli

affidamenti;

- nell'ambito della regolamentazione dei rapporti tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., l'art. 22 della Convenzione Quadro riconosce inoltre la specificità di gestione dei Fondi europei, nel caso di benefici cofinanziati da Fondi comunitari o nazionali.

Considerato inoltre che Finpiemonte S.p.A.:

- è una società controllata dalla Regione Piemonte ed opera in regime di *"in house providing"* e con Delibera n. 143 del 27 febbraio 2019 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, la Regione Piemonte è stata inserita nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*;

- è soggetta a controllo analogo da parte della Regione Piemonte secondo le modalità previste dalle linee guida approvate con D.G.R. n. 21-2976 del 12 marzo 2021 e rispetta le condizioni di cui all'art. 12 della direttiva 2014/24/UE;

- persegue esclusivamente finalità di pubblico interesse e nel quadro della politica di programmazione regionale grazie a una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale svolge attività strumentali alle funzioni della Regione;

- dispone di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione previste dalla Legge n. 241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché di un adeguato sistema di contabilità analitica;

- ha una esperienza pluriennale nella gestione dei Bandi (comprese le attività di controllo I livello) maturata negli anni nel corso delle precedenti programmazioni Por-Fesr 2004/2006 e PR Piemonte FESR 2007-2013.

Considerato che la scelta di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. in base a quanto previsto dall'art. 7 c. 2 del D.lgs n. 36/2023 per l'aggiudicazione diretta di servizio ad una società *in house* nel rispetto dei principi generali di cui agli articoli 1, 2 e 3 del D.lgs. n. 36/2023 richiede:

a) di dare conto dei vantaggi per la collettività e delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche;

b) che, trattandosi di prestazioni strumentali i vantaggi di economicità possano emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure in mancanza con gli standard di mercato.

Ritenuto che:

- con riferimento al punto a) la congruità dei costi viene valutata rispetto alla vigente normativa regionale determinazione dirigenziale n. 43/A1000A del 27/02/2018 *"Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2. del d.lgs. 50/2016 e s.m.i."*, in attuazione della D.G.R. n. 2-6472 del 16.2.2018 – Integrazione"), come integrata dalla determinazione dirigenziale n. 80/A1000A/2023 del 24/02/2023 e rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 91/A1000A/2023 del 28/02/2023 e in applicazione della D.G.R. n. 26-2861 del 20.07.2026 avente ad oggetto: "D.G.R. 16 febbraio 2018, n. 2-6472 e D.G.R. 20 febbraio 2023, n. 21-6536. Approvazione metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 7, comma 2, d. lgs. 36/2023 s.m.i.). - Adeguamento ISTAT" e della DD. N. 352/A1514A del 20/07/2026;

- con riferimento al punto b) la scelta di avvalersi dei servizi “in house” di Finpiemonte S.p.A. è giustificata dal fatto che l'opzione di mercato determinerebbe una maggiore onerosità per gli uffici nella collaborazione con un soggetto privo del patrimonio di relazioni istituzionali e conoscenze finanziarie ed amministrative possedute da Finpiemonte S.p.A. Inoltre, relativamente al beneficio in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio offerto si evidenziano le considerazioni già espresse nei punti precedenti relativamente a:
 - la consolidata e profonda conoscenza dell'organizzazione regionale, delle sue procedure, strumenti e strategie.
 - il perseguimento esclusivamente di finalità di pubblico interesse grazie a una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale allo svolgimento di attività strumentali alle funzioni della Regione;
 - la disponibilità di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione previste dalla Legge n. 241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché di un adeguato sistema di contabilità analitica;
 - l'esperienza pluriennale nella gestione dei Bandi POR FESR 14/20 e PR Piemonte FESR-21-27 (comprese le attività di controllo I livello) maturata nel corso delle precedenti programmazioni.

Ritenuto, quindi per le motivazioni sopra esposte e sulla base della “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” approvata con D.G.R. n. 27-3128 del 27/5/2022 sottoscritta in data 14/7/2022 (Rep. n. 274/2022 del 15/7/2022) che Finpiemonte S.p.A. possa essere il soggetto idoneo a svolgere il servizio di supporto istruttorio a valere sul Bando Progetto Bandiera “Piemonte Hydrogen Valley”.

In base alle premesse di cui sopra:

- il competente Settore Sviluppo Energetico Sostenibile ha richiesto a Finpiemonte S.p.A. di presentare un preventivo di spesa per la gestione del servizio di supporto istruttorio al Progetto Bandiera “Piemonte Hydrogen Valley”, nel rispetto della D.G.R. n. 6-482 del 6 dicembre 2024 e della D.G.R. n. 15-1679 del 13 ottobre 2025 nonché della Convenzione Quadro approvata con D.G.R. n. 27-3128 del 27/5/2022 sottoscritta in data 14/7/2022 (Rep. n. 274/2022 del 15/7/2022);
- è stata dunque intrapresa la procedura di aggiudicazione con n. identificativo n. 222477095 tramite la piattaforma di e-procurement SINTEL; Finpiemonte S.p.a ha partecipato a detta procedura e ha candidato la propria offerta economica in data 28/07/2026;
- è stata verificata la completezza e la coerenza delle voci incluse nell’offerta economica rispetto alla richiesta formulata.

Rilevato che, nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2023 del 31/03/2023, è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione della congruità dell’offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. a mezzo della piattaforma di e-procurement SINTEL (identificativo n. 222477095) per la gestione delle attività di supporto istruttorio al conferimento degli aiuti concessi a valere sul Bando Progetto Bandiera “Piemonte Hydrogen Valley”.

Facendo riferimento all’oggetto e al valore della prestazione, in quanto il costo delle attività offerte è valorizzato in conformità con l’attuale metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica entro i massimali indicati dalla vigente normativa regionale, si ritiene di approvare l'offerta tecnico-economica presentata da Finpiemonte S.p.a. (identificativo n.222477095) relativamente all’intera durata del servizio di cui all’offerta, ovvero fino al 31/12/2026.

I servizi che verranno affidati a Finpiemonte S.p.A., in qualità di “in-house provider” relativamente alle attività di supporto istruttorio al conferimento degli aiuti concessi a valere sul Bando Progetto Bandiera “Piemonte Hydrogen Valley”, in capo al Settore Sviluppo Energetico Sostenibile sono i seguenti:

- attività propedeutica alla definizione dell'affidamento e al relativo monitoraggio;
- supporto alla fase di verifica dell’ammissibilità delle domande presentate, limitatamente all’accertamento della rispondenza ai requisiti dei proponenti come previsto dal Bando all’art. 2.1.,

propedeutica alla fase istruttoria,

- verifiche sulla dimensione di impresa relativa alla compagine societaria del proponente con riferimento a quanto dichiarato nelle domande di contributo, e sulla presenza dello stato di difficoltà dell'impresa;
- predisposizione della documentazione ex art. 21 della Convenzione Quadro.

Tutto quanto sopra premesso, si ritiene necessario:

- approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A a mezzo della piattaforma di e-procurement SINTEL (identificativo n. 222477095) in data 28/07/2026 per la gestione delle attività di supporto istruttorio al conferimento degli aiuti concessi a valere sul Bando Progetto Bandiera "Piemonte Hydrogen Valley" per l'annualità 2026, così come indicato all'art. 6 dello schema di contratto, per un costo complessivo pari a € 4.387,42 (imponibile € 3.596,25 oltre a IVA pari a € 791,17);*omissis*
- affidare a Finpiemonte S.p.A., in qualità di soggetto "in-house provider" le attività di supporto istruttorio al conferimento degli aiuti concessi a valere sul Bando Progetto Bandiera "Piemonte Hydrogen Valley" approvato con DD 947/A1616A del 01/12/2025;

- approvare lo schema di contratto, allegato A alla presente determinazione dirigenziale per costituirne parte integrante e sostanziale, con Finpiemonte S.p.A. per le attività relative all'affidamento del Servizio per il supporto alla fase di verifica dell'ammissibilità delle domande presentate, limitatamente all'accertamento della rispondenza ai requisiti dei proponenti come previsto dal Bando all'art. 2.1., propedeutica alla fase istruttoria, che sarà espletata dalla Commissione tecnica di valutazione (CTV), di supporto istruttorio degli aiuti concessi a valere sul Bando Progetto Bandiera "Piemonte Hydrogen Valley";

- assumere l'impegno di spesa a favore di Finpiemonte S.p.A. - P. I.V.A. 01947660013 – Galleria S. Federico, n. 54, 10121 – Torino (codice soggetto su Unica bilancio n. 12613), per la somma complessiva pari a € 4.387,42 (IVA 22% inclusa soggetta a scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. 633/1972) nell'ambito della Missione 17, Programma 1702, Titolo 1, P.d.C. finanziario U.1.03.02.99.999 U.1.03.- Altri servizi diversi n.a.c. sul capitolo 125437 (*SPESE PER APPROFONDIMENTI TECNICO-SCIENTIFICI E ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO (L.R. 23/2002)*), fondi regionali, del bilancio finanziario gestionale 2026/2028 annualità 2026; la transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A – Elenco registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Le attività oggetto dell'affidamento approvato con la presente determinazione dirigenziale sono descritte nel dettaglio nello schema contrattuale di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto; tutta la documentazione relativa all'affidamento sarà conservata agli atti del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile della Direzione Ambiente, Energia e Territorio.

La liquidazione a favore di Finpiemonte S.p.A. avverrà entro 30 gg dal ricevimento dei fatturazioni elettronica, attraverso il sistema Nazionale di Interscambio (SDL), al codice univoco IPA E6A9MX, previa certificazione di regolare esecuzione del servizio firmata dal Responsabile del procedimento e previa verifica, tramite DURC in corso di validità, della regolarità contributiva ai sensi della legge 2/2009.

Dato, infine, atto che:

- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011, la spesa impegnata

con il presente provvedimento si presume interamente esigibile nell'esercizio finanziario di competenza;

- il suddetto impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziare e sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio di previsione finanziario regionale 2026-2028 e della conseguente attribuzione al centro di costo;
- la spesa assunta con il presente provvedimento ha natura non ricorrente;
- la spesa è finanziata da risorse fresche;
- la competenza economica coincide con quella finanziaria;
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;
- l'affidamento disposto dal presente provvedimento non è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, in quanto trattasi di affidamento in house;
- la registrazione dell'impegno non determina il superamento dello stanziamento di cassa del capitolo, tenuto conto della gestione dei residui ed il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 56, c. 6, e art. 57 del D.Lgs. 118/2011;
- al servizio di cui trattasi è associato il C.I.G. BC8FAB5918;
- non occorre procedere all'impegno di spesa del contributo a favore dell'ANAC in quanto l'importo relativo alla base di gara previsto dalla Delibera ANAC del 22 dicembre 2025, n. 524 è inferiore a Euro 40.000,00;
- il servizio in oggetto non è soggetto, ai sensi dell'art. 37, c. 3 del D.Lgs. 36/2023, all'obbligo di inserimento nel "Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi";
- Finpiemonte S.p.A. risulta essere regolare nei confronti di INPS/INAIL, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato da INPS e INAIL in data 27/06/2026 con validità fino al 25/10/2026;
- il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elisa GUIOT, dirigente responsabile del Settore A1616A - "Sviluppo energetico sostenibile" della Direzione regionale "Ambiente, Energia e territorio" e che la stessa non si trova in situazione di conflitto di interessi ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della L. n. 241/1990, dall'art. 16 del Codice dei contratti pubblici, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e si obbliga a rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi sopravvenute nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo.

Verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 e art. 53 del D.Lgs. 118/2011.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la l.r. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

- il d.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";
- la legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la D.G.R. n. 43-3529 del 09 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017";
- il Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale n. 9 del 16 luglio 2021;
- il D.P.G.R. n. 11/R del 21 dicembre 2023. Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R;
- la l.r. n. 2/2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- la l.r. n. 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la D.G.R. n. 1-2209/2026/XII del 09/02/2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026- 2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.";
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028 ai sensi del decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- la Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie";
- la DGR 11-2973 del 07/08/2026 Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie.";

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa e in attuazione della D.G.R. n. 6-482 del 6 dicembre 2024 e della D.G.R. n. 15-1679 del 13 ottobre 2025:

- approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A a mezzo della piattaforma di e-procurement SINTEL (identificativo n. 222477095) in data 28/07/2026 per la gestione delle attività di supporto istruttorio al conferimento degli aiuti concessi a valere sul Bando Progetto Bandiera "Piemonte Hydrogen Valley" per l'annualità 2026, così come indicato all'art. 6 dello schema di contratto, per un costo complessivo pari a € 4.387,42 (imponibile € 3.596,25 oltre a IVA pari a € 791,17);

- affidare a Finpiemonte S.p.A., in qualità di soggetto "in-house provider" relativamente alle attività di supporto istruttorio alla concessione degli aiuti concessi a valere sul Bando Progetto Bandiera "Piemonte Hydrogen Valley" così come di seguito specificato:

- attività propedeutica alla definizione dell'affidamento e al relativo monitoraggio;
- supporto alla fase di verifica dell'ammissibilità delle domande presentate, limitatamente all'accertamento della rispondenza ai requisiti dei proponenti come previsto dal Bando all'art. 2.1., propedeutica alla fase istruttoria,
- verifiche sulla dimensione di impresa relativa alla compagine societaria del proponente con riferimento a quanto dichiarato nelle domande di contributo, e sulla presenza dello stato di difficoltà dell'impresa;
- predisposizione della documentazione ex art. 21 della Convenzione Quadro;

- approvare lo schema di contratto (ALLEGATO A), in allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, con Finpiemonte S.p.A. per l'affidamento del Servizio relativo al supporto alla fase di verifica dell'ammissibilità delle domande presentate, limitatamente all'accertamento della rispondenza ai requisiti dei proponenti come previsto dal Bando all'art. 2.1., propedeutica alla fase istruttoria, che sarà espletata dalla Commissione tecnica di valutazione (CTV), di supporto istruttorio degli aiuti concessi a valere sul Bando Progetto Bandiera "Piemonte Hydrogen Valley";

- assumere l'impegno di spesa a favore di Finpiemonte S.p.A. - P. I.V.A. 01947660013 – Galleria S. Federico, n. 54, 10121 – Torino (codice soggetto su Unica bilancio n. 12613), per la somma complessiva pari a € 4.387,42 (IVA 22% inclusa soggetta a scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. 633/1972) nell'ambito della Missione 17, Programma 1702, Titolo 1, P.d.C. finanziario U.1.03.02.99.999- Altri servizi diversi n.a.c. sul capitolo 125437 (*SPESE PER APPROFONDIMENTI TECNICO-SCIENTIFICI E ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO (L.R. 23/2002)*, fondi regionali, del bilancio finanziario gestionale 2026/2028 annualità 2026; la transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A – Elenco registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- in relazione al servizio offerto da Finpiemonte S.p.A. l'IVA relativa alle fatture emesse è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.p.r. 633/1972;

di dare atto che:

- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011, la somma impegnata con il presente provvedimento si presume interamente esigibile nell'esercizio finanziario di competenza;
- il suddetto impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del bilancio regionale;
- la spesa assunta con il presente provvedimento ha natura non ricorrente;
- la spesa è finanziata da risorse fresche;
- la competenza economica coincide con quella finanziaria;
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;
- l'affidamento disposto dal presente provvedimento non è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, in quanto trattasi di affidamento in house;
- la registrazione dell'impegno non determina il superamento dello stanziamento di cassa del capitolo, tenuto conto della gestione dei residui ed il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 56, c. 6, e art. 57 del D.Lgs. 118/2011;
- al servizio di cui trattasi è associato il C.I.G. BC8FAB5918;
- non occorre procedere all'impegno di spesa del contributo a favore dell'ANAC in quanto l'importo relativo alla base di gara previsto dalla Delibera ANAC del 22 dicembre 2025, n. 524 è inferiore a Euro 40.000,00;

- il servizio in oggetto non è soggetto, ai sensi dell'art. 37, c. 3 del D.Lgs. 36/2023, all'obbligo di inserimento nel "Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi";
- Finpiemonte S.p.A. risulta essere regolare nei confronti di INPS/INAIL, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato da INPS e INAIL in data 27/06/2026 con validità fino al 25/10/2026;
- il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elisa GUIOT, dirigente responsabile del Settore A1616A - "Sviluppo energetico sostenibile" della Direzione regionale "Ambiente, Energia e territorio" e che la stessa non si trova in situazione di conflitto di interessi ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della L. n. 241/1990, dall'art. 16 del Codice dei contratti pubblici, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e si obbliga a rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi sopravvenute nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo;
- ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lett. b), e dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 33/2013 sul sito di Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente":

Contraente: Finpiemonte S.p.A. - C.F. 01947660013

Importo: Euro 4.387,42 (IVA inclusa)

Resp. Procedimento: Dott.ssa Elisa GUIOT

Modalità individuazione contraente: Convenzione Quadro Rep. n. 274/2022 sottoscritta il 14/07/2022 (DGR n. 27-5128 del 27.05.2022)

LA DIRIGENTE (A1616A - Sviluppo energetico sostenibile)
Firmato digitalmente da Elisa Guiot

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Schema_Contratto_Finpiemonte_Progetto_Bandiera.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO

ISTRUTTORIO ALLA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI AFFERENTI GLI AIUTI CONCESSI A VALERE SUL

BANDO PROGETTO BANDIERA “PIEMONTE HYDROGEN VALLEY” -CIG BC8FAB5918).

Tra:

REGIONE PIEMONTE – Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, in persona del

Dirigente pro tempore, Dott.ssa Elisa GUIOT, domiciliata per l'incarico presso la Regione Piemonte, in Torino, Piazza Piemonte 1,

C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)

e

FINPIEMONTE S.p.A., – con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale euro 140.914.183,00 i.v., con codice

fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale, Dott. Mario Nicola

Francesco Alparone, domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito Notaio Pietro

Boero di Torino in data 19/05/2023, rep. n. 174010, registrata a Torino ed è stato ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in

data 02/01/2025; in data 19/05/2023 al n. 23063/IT, nel seguito “Finpiemonte” ove congiuntamente anche “Parti”;

PREMESSO CHE

a. con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte S.p.A.

il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività

strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b. in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture

regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese e agli enti di

incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c. ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, la Regione

e Finpiemonte in data 14/07/2022 hanno sottoscritto la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” (nel

seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento, a cui si fa rinvio

per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione;

d. l'art. 22 della Convenzione Quadro riconosce la specificità di gestione dei Fondi europei, nel caso di benefici finanziati dai Fondi

comunitari o nazionali;

e. Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

– è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale, che opera in regime di in house providing ai

sensi del D.Lgs. n. 175/2016;

– opera esclusivamente a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

– è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza

della predetta Convenzione Quadro, secondo le modalità previste dalle linee guida approvate con D.G.R. n. 21-2976 del 12 marzo

2021;

f. il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 18 novembre 2024, n. 404, per l'assegnazione delle risorse per i progetti

bandiera connessi all'Investimento 3.1 della M2C2 del PNRR, e, in particolare, il comma 3 dell'articolo unico, il quale prevede che “Con

decreto del direttore generale della direzione generale programmi e incentivi finanziari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica sono definiti, tra gli altri: a) le tipologie di progetti ammissibili, ovvero progetti di particolare valenza territoriale per la

produzione di idrogeno; b) i criteri e la modalità generali di attuazione cui le Regioni di cui al comma 2 devono attenersi

nell'attuazione delle misure di agevolazione dei progetti Bandiera, in coerenza con gli interventi, i target e le milestone

dell'Investimento 3.1 “Produzione in aree industriali dismesse” della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”,

Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; c) le

modalità per la disciplina dei rapporti tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Regioni di cui al comma 2”.

Tale decreto, ha modificato il decreto dell'allora Ministro della Transizione Ecologica n. 463 del 21 ottobre 2022, disponendo che la

copertura finanziaria dei progetti bandiera è assicurata da risorse nello stato di previsione di spesa del Ministero dell'ambiente e della

sicurezza energetica e non più da risorse stanziare nell'ambito della Misura 2, Componente 2 del PNRR;

g. con D.G.R. n. 6-482 del 6 dicembre 2024 è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione Piemonte ed il Ministero

dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), per la realizzazione del “Progetto bandiera” connesso all'Investimento I3.1,

Misura 2, Componente 2 del PNRR “Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse”, con risorse statali pari a Euro

10.000.000,00; l'Accordo è stato sottoscritto dal MASE in data 2 dicembre 2024 e dalla Regione Piemonte in data 9 dicembre 2024

ed è stato ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 02/01/2025;

h. la D.G.R. n. 15-1679 del 13 ottobre 2025 ha approvato la scheda tecnica di Misura denominata Progetto Bandiera “Piemonte

Hydrogen Valley” con una dotazione finanziaria pari ad euro 10.000.000,00 e individua il Settore Sviluppo Energetico Sostenibile

quale soggetto deputato all’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della “Strategia regionale dell’Idrogeno”,

di cui alla D.G.R. n. 12-5285 del 1° luglio 2022, in raccordo con la Direzione Competitività del Sistema regionale;

i. con D.D n. 947/A1616A del 1° dicembre 2025 è stato approvato l’Avviso pubblico Progetto Bandiera “Piemonte Hydrogen Valley”

con una dotazione finanziaria pari ad euro 10.000.000,00, modificato con D.D. n.139/A1616A del 10/03/2026;

il Progetto Bandiera “Piemonte Hydrogen Valley” si configura come un programma articolato di interventi, che richiede un approccio

integrato e multi-livello e l’utilizzo di diversi strumenti di attuazione; la misura è finalizzata alla realizzazione dei “progetti bandiera”

di cui all’art. 2, c. 2, lett. g) del Decreto DGPIF del 27 novembre 2024, n. 235 e coopera al perseguimento di target energetico-

ambientali in linea con quelli UE e nazionali con il fine di ridurre le emissioni di CO2 attraverso progetti di particolare valenza

territoriale strategica, comprensivi di produzione di idrogeno destinato alla sostituzione dei combustibili fossili. L’agevolazione è

concessa nella forma di contributo a fondo perduto (sovvenzione) e comunque nella misura massima di Euro 10.000.000,00 sulla base

della domanda formulata dal soggetto proponente, ovvero dal soggetto capofila in caso di progetto congiunto, con applicazione dei

pertinenti regimi di aiuto previsti dal Reg. (UE) 2014/651 (GBER).

l. in applicazione dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in data 25 febbraio 2026 il Settore “Sviluppo Energetico Sostenibile” ha

avviato, tramite la piattaforma di E-PROCUREMENT Sintel, la procedura per l’affidamento diretto a Finpiemonte S.p.A. del servizio

di assistenza tecnica relativo al Bando (CIG BC8FAB5918),, previa positiva valutazione di congruità economica dell’offerta, ai sensi

della determinazione dirigenziale n. 43/A1000A del 27/02/2018, come integrata dalla determinazione dirigenziale n. 80/A1000A/2023

del 24/02/2023 e rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 91/A1000A/2023 del 28/02/2023 e in applicazione della D.G.R. n. 26-

2861 del 20.07.2026 avente ad oggetto: “D.G.R. 16 febbraio 2018, n. 2-6472 e D.G.R. 20 febbraio 2023, n. 21-6536: metodologia per

la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 7, comma 2, D.lgs. 36/2023

s.m.i.). – Adeguamento ISTAT.” e della DD. N. 352/A1514A del 20/07/2026;

m.. Finpiemonte S.p.A. ha presentato, in data 28 luglio 2026, attraverso la piattaforma di e-procurement Sintel (identificativo

procedura n. 222477095), un’offerta di servizio per complessivi euro 4.387,42 (IVA inclusa), relativa alle attività da svolgersi sino al

	31/12/2026;	
	n. con la determinazione dirigenziale di affidamento, n. del , è stata disposta: l'approvazione dell'offerta di servizio presentata da	
	Finpiemonte S.p.A.; l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. del servizio dovrà prevedere un supporto istruttorio nella verifica	
	dell'ammissibilità delle domande presentate, limitatamente all'accertamento della rispondenza ai requisiti dei proponenti come previsto	
	dal Bando all'art. 2.1., propedeutica alla fase istruttorio, che sarà espletata dalla Commissione tecnica di valutazione (CTV) e quanto	
	necessario per addvenire all'eventuale concessione dell'agevolazione, in coerenza con le specifiche definite nel bando.	
	Con il presente contratto, le Parti ritengono di disciplinare le attività che Finpiemonte dovrà svolgere nell'ambito del Bando di cui ai	
	punti precedenti, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.	
	Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	Art. 1 – Oggetto	
	1. La Regione affida a Finpiemonte le attività di supporto istruttorio, limitatamente alla fase istruttorio iniziale delle istanze, del bando	
	denominato Progetto Bandiera” “Piemonte Hydrogen Valley”, che dovranno essere espletate nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R.	
	n. 6-482 del 6 dicembre 2024 e della D.G.R. n. 15-1679 del 13 ottobre 2025 .e della determinazione dirigenziale di affidamento n. del.	
	, nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.	
	2. In particolare, il Bando, attraverso il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, si configura come un programma articolato di	
	interventi, che richiede un approccio integrato e multi-livello e l'utilizzo di diversi strumenti di attuazione, finalizzato alla	
	realizzazione dei “progetti bandiera” di cui all'art. 2, c. 2, lett. g) del Decreto DGPIF del 27 novembre 2024, n. 235 cooperando al	
	perseguimento di target energetico-ambientali in linea con quelli UE e nazionali con l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2	
	attraverso progetti di particolare valenza territoriale strategica, comprensivi di produzione di idrogeno destinato alla sostituzione dei	
	combustibili fossili.	
	Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte	
	1. La Regione, per il tramite del Settore “Sviluppo Energetico Sostenibile” quale Responsabile di Gestione (RdG) della Misura, affida	
	a Finpiemonte, le seguenti attività, relative esclusivamente alla fase istruttorio del Bando:	
	a. attività propedeutiche alla definizione dell'affidamento e al relativo monitoraggio;	

Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio l'ispezione e il controllo della documentazione relativa alle attività svolte, fornendo

informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2026.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1, che dovranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 5 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale e organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel citato Bando e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, sulla tutela dei dati personali, sulla documentazione amministrativa, sulla correttezza finanziaria e sul contenimento dei costi.

2. Il Settore regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni e le circolari elaborate attinenti alle materie oggetto di affidamento.

Art. 6 – Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, riconosce a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica di cui alla determinazione dirigenziale n. 43/A1000A del 27/02/2018, come integrata dalla determinazione dirigenziale n. 80/A1000A/2023 del 24/02/2023 e rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 91/A1000A/2023 del 28/02/2023 e in applicazione della D.G.R. 26-2861 del 20.07.2026 avente ad oggetto: “D.G.R. 16 febbraio 2018, n. 2-6472 e D.G.R. 20 febbraio 2023, n. 21-6536: metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 7, comma 2, D.lgs. 36/2023 s.m.i.). – Adeguamento ISTAT.”. e della DD. N. 352/A1514A del 20/07/2026 richiamata anche dall'art. 26 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio presentata da Finpiemonte S.p.A. in data 28 luglio 2026 attraverso la piattaforma Sintel (identificativo di procedura n. 222477095), il corrispettivo è convenuto tra le Parti in euro 3.596,25 (oltre IVA), per un importo

complessivo di euro 4.387,42 (IVA al 22% inclusa), relativo alle attività di cui all'art. 2 da svolgersi sino al 31/12/2026.

3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse stanziate sul capitolo n. 125437 (Fondi Regionali) per la somma

complessiva pari a € 4.387,42 (IVA inclusa) nell'ambito della Missione 17, Programma 1702, Titolo 1, P.d.C. finanziario

U.1.03.02.99.999 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 della Direzione Regionale A1600A – Settore Sviluppo energetico

Sostenibile A1616A annualità 2026 con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (“split payment”, art. 17-ter del

D.P.R. 633/1972) e in coerenza con il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011.

4. Finpiemonte presenterà un dettagliato consuntivo dei costi e degli oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente

contratto.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte, previa verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva

(DURC), a seguito di emissione di fattura elettronica, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa da parte della Regione

Piemonte al codice univoco ufficio IPA: E6A9MX; la fattura elettronica dovrà essere intestata a REGIONE PIEMONTE,

DIREZIONE AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO, SETTORE SVILUPPO ENERGETICO SOSTENIBILE, PIAZZA

PIEMONTE 1, 10127 TORINO, P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016, con indicazione del CIG BC8FAB5918 e del numero della

determinazione dirigenziale di affidamento del servizio.

6. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività non previste

nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e/o di maggiore impegno su attività già previste, determinate da una o

più situazioni previste all'art. 7, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà tempestivamente l'opportunità

e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi

tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 9 del presente affidamento.

Art. 7 – Modalità di revisione del contratto

1. Le Parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della

normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte,

che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle

attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca

dell'affidamento oggetto del presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso

potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 8 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento dei corrispettivi e dei costi sostenuti da Finpiemonte fino a quel momento, nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 9 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le Parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento, ovvero qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 10 – Nomina a Responsabile del trattamento dati

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. Per tale ragione Finpiemonte, ai fini dell'adempimento del presente contratto, è nominata Responsabile- del trattamento, ai sensi degli artt. 28 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile del trattamento, è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 2 e 4, del GDPR).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto, Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e le istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi

dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto di affidamento delle attività di supporto istruttorio alla concessione delle agevolazioni afferenti gli aiuti

concessi del “BANDO PROGETTO BANDIERA “PIEMONTE HYDROGEN VALLEY” e perciò accettato con la sottoscrizione del

contratto suddetto, FINPIEMONTE S.p.A. assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come

previsto all'art. 5 della Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A., approvata con Deliberazione della

Giunta Regionale 27 maggio 2022, n. 27-5128.

Quale Responsabile, FINPIEMONTE S.p.A. ottempera alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs.

196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dai responsabili della Direzione

regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Sviluppo Energetico Sostenibile”, quali delegati del titolare (Giunta Regionale) ai

sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

– per «Responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

– per «Trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate

a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,

l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra

forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

– per «Dato personale» qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera

identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo

come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici

della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato; sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati

l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano

stati compresi;

b. raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento

dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato

incompatibile con le finalità iniziali;

c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d. esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti

rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle

finalità per le quali sono trattati, in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante

misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno

accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile è autorizzato ad effettuare, limitatamente alla fase

istruttoria di cui all'art. 2 del contratto, sono i seguenti: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale

aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati allo svolgimento dell'istruttoria delle domande e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle

istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dal Bando, sono messi a disposizione dal Delegato

del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

	1. dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento);	
	2. eventuali dati relativi a condanne penali e reati.	
	Categorie di interessati	
	I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche delegate alla presentazione delle domande di partecipazione al Bando in nome e per conto dei soggetti beneficiari ammissibili.	
	Banche dati	
	• Piattaforma Findom (Finpiemonte S.p.A.);	
	• Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte S.p.A.).	
	• Telemaco (Infocamere)	
	• Portale INPS/INAIL	
	• Registro Nazionale Aiuti	
	• Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA)	
	5. DURATA DEI TRATTAMENTI	
	Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.	
	Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.), anche per consentire eventuali audit da organismi nazionali, regionali o dell'Unione Europea di controllo.	
	6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE	
	Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.	
	Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle	

finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve

assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in

particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati

personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni

di trattamento.

Di seguito si indicano le misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 32 GDPR:

a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di

trattamento;

b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la

sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

– individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna

area di trattamento;

– vigilare – anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare – che gli incaricati al trattamento dei dati

personali del Responsabile si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in

relazione ai diversi trattamenti;

– assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;

– se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia

possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13-22 del GDPR;

– se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 del GDPR,

tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

– comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e

backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud, ecc.), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi. Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle del Bando e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30, par. 2 e 4, del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove

applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione

del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49, par. 2, la documentazione delle garanzie

adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1, del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a

eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile

(art. 28, par. 2 e 4, del GDPR). Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a

selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a

trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il

Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare

riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di

protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno,

pretesa, risarcimento e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in

generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri

responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi

di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni,

realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo il diritto di accedere ai locali di sua

pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente

contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna, per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte

durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al

Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità

Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.